

Dispersione Scolastica:Regolamento del servizio di assistenza scolastica (diritto allo studio) nelle scuole dell'obbligo.

Art.1

L'Amministrazione comunale intende fare di Agrigento un centro di educazione e di servizi da destinare alla comunità, investendo le proprie risorse disponibili in un progetto di scuola come "luogo educativo globale", utilizzabile sia come luogo di formazione che come centro di produzione di servizi, atti a prevenire il fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica.

Art.2

Gli interventi progettuali finalizzati al diritto allo studio e all'assistenza scolastica dovranno prevedere varie attività quali: attività motorie, educazione alla dizione teatrale, educazione musico-strumentale e corale, attività espressive grafico-pittoriche, attività ludiche, ecc. per gli alunni delle scuole dell'obbligo.

Art. 3

Saranno le istituzioni scolastiche entro il 15 ottobre di ciascun anno a far pervenire all'Assessorato P.I., progetti relativi alla realizzazione di attività ricreative e di animazione da svolgersi in orario scolastico e/o diverso di quello scolastico all'interno dei locali pertinenti e/o di strutture cittadine sportive e culturali. Tali progetti dovranno assicurare agli alunni occasioni educative diverse da affiancare a quelle tradizionalmente intese, completando il processo di formazione dei giovani, soprattutto di quelli a rischio, proponendo loro delle attività alternative a quelle che concretizzano tale problematica.

Art.4

Ciascuna istituzione scolastica, attraverso i propri organismi indicherà e sceglierà il progetto che più si conforma alla propria realtà ambientale, sociale, territoriale, per recuperare qualsiasi forma di devianza giovanile presente e/o a sostegno di quelle situazioni di svantaggio socio-culturale.

Art. 5

Le istituzioni scolastiche, pertanto, faranno pervenire all'Assessorato P.I., un progetto sulla dispersione scolastica corredato dalla seguente documentazione:

- a - copia verbali di approvazione del progetto da parte dell'organismo scolastico;
- b - relazione dettagliata del progetto con tempi e modalità;
- c - relazione sulla finalità;
- d - preventivo di spesa.

Art.6

I progetti mirati all'incisività di ogni singola scuola all'attività di antidispersione, pervenuti entro il termine di presentazione, saranno sottoposti a esame del responsabile dell'Osservatore locale di area del Provveditorato agli Studi sulla dispersione scolastica che collaborerà con il dirigente del servizio e i funzionari incaricati per valutare i singoli interventi. Tali progetti saranno finalizzati particolarmente per le

aree a rischio individuate nella n.s. città e dovranno tenere conto della popolazione scolastica di ciascuna scuola dell'obbligo e dell'impatto ambientale.

Con successivo atto di G.M. verranno finanziati i progetti nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale di ciascun anno, secondo il verbale redatto dai funzionari dell'Ufficio P.I. di concerto con il responsabile di area dell'osservatorio sulla dispersione scolastica con le risultanze dei criteri delle scelte e con l'importo finanziario per singolo progetto delle scuole dell'obbligo ma tutte con il fine esclusivo delle prevenzione e recupero della dispersione. La quantificazione delle misure di finanziamento sarà determinata tenendo conto della popolazione scolastica e dell'area di ubicazione.

Art. 7

L'Assessorato P.I. vigilerà sulla effettiva realizzazione dei progetti sulla dispersione scolastica nelle scuole di pertinenza comunale.

Mentre a conclusione dei progetti finanziati, ciascuna istituzione dovrà presentare il rendiconto, corredato dell'attestazione dell'avvenuto e regolare svolgimento dell'attività proposta, elenco degli alunni fruitori, relazione degli obiettivi raggiunti, nonché la documentazione giustificativa delle spese per la realizzazione di ciascun progetto.

Art. 8

Il 10% delle somme stanziato in bilancio per la finalità di cui al presente regolamento sarà destinato all'organizzazione a cura dello Assessorato alla P.I. per manifestazioni, rappresentazioni, mostre da svolgersi a conclusione dell'anno scolastico ed in relazione alle tematiche dei progetti realizzati.

L'Assessorato alla P.I. è autorizzato a servirsi di professionalità (Art.7 comma 6 del D.L.29/93) e strutture esterne dall'Amministrazione fino al limite massimo di lire 6.000.000 per contratto, per le finalità anzi dette.